



DECRETO LEGGE CURA ITALIA

Nr. 18 del 17 marzo 2020

Credito d'imposta sulle locazioni

1

Nei giorni scorsi abbiamo dato una sintesi e commenti del D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020 per informare circa i provvedimenti straordinari adottati dal Governo per fronteggiare l'epidemia COVID-2019.

Abbiamo più volte sottolineato che molti provvedimenti annunciati devono ora essere accompagnati da decreti attuativi e provvedimenti dei vari Enti per renderli operativi.

Abbiamo anche sottolineato circa la necessità di non assumere frettolose informazioni che in queste ore arrivano da più parti, per cui, come preannunciato, inizieremo ad approfondire alcune disposizioni del provvedimento che ci sembrano più opportune o che ci vengono sottolineate.

L'Art. 65 del decreto in commento prevede la concessione di un **credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al corrente mese di marzo** a tutti gli esercenti **attività d'impresa indipendentemente dal limite dimensionale**.

Le condizioni essenziali sono tre:

- 1. Conduzione in fitto dei locali**
- 2. limitazione del beneficio ai titolari di reddito d'impresa**
- 3. immobile classificato nella categoria catastale C/1, negozi e botteghe.**



Punto 1 –

Per beneficiare del credito d'imposta i locali devono essere condotti esclusivamente **in fitto**, con regolare contratto registrato; la locuzione “canone di locazione” usata dal legislatore **esclude ogni altro titolo** quali: **comodato, possesso, proprietà.**

Punto 2 –

Il credito d'imposta è riservato ai soli titolari di reddito d'impresa per cui **restano esclusi i lavoratori autonomi e professionisti** i quali, per lo svolgimento della loro professione, certamente non utilizzano immobili così classificati.

Non va sottaciuto comunque che molti titolari di reddito d'impresa utilizzano **immobili classificati C/3; anche per questi il credito non è riconosciuto.**

Sono esclusi dal beneficio del credito d'imposta le attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM dell'11 marzo 2020 alle quali è stato consentito restare aperti e cioè commercio di generi alimentari, servizi pompe funebri e lavanderie.

Punto 3 –

I destinatari del credito devono condurre in fitto locali classificati catastalmente ed esclusivamente C/1; sono esclusi tutti gli altri.

Il credito d'imposta sarà usufruibile già dal prossimo mese di aprile e comunque per l'intero anno 2020 esclusivamente in compensazione, per cui è necessario attendere l'apposito codice da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Addì, 20 marzo 2020

Il presente scritto è frutto di convincimento professionale e non impegna in nessun modo il lettore.

Non potrà essere divulgato nemmeno parzialmente senza citare la fonte.